

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

PARTE NORMATIVA

Art.1 - Oggetto

Il presente Capitolato speciale disciplina l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande di ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati, snack e altri generi di ristoro) mediante servizio di distribuzione automatica in favore di A.S.M. SRL.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere:

1. Alla consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete elettrica;
2. Se richiesto dalla S.A. lo spostamento dei distributori per motivi tecnici o particolari ragioni che possano compromettere la sicurezza ;
3. La gestione e il rifornimento delle apparecchiature automatiche;
4. La pulizia interna ed esterna dei Distributori per l'espletamento del Servizio;
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche;
6. Il servizio di assistenza telefonica e di pronto intervento in caso di malfunzionamenti, con reperibilità dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:00;
7. La rimozione dei macchinari al termine della concessione, entro e non oltre il termine di 30 giorni.

Per l'espletamento del Servizio di Distribuzione Automatica, contestualmente al loro affidamento, l'ASM SRL concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali dietro il pagamento di un contributo annuo a titolo di rimborso spese per le utenze, la pulizia degli spazi attigui e lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori.

La concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale) per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

Il Concessionario assume a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. Non sono previste compensazioni economiche.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del Codice, il Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui al Decreto 6 novembre 2023 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete ai fini potabili".

Art. 1 bis - Relazione CAM (punto 2.2.1 Criteri Ambientali Minimi Decreto 6.11.2023)

L'aggiudicatario elabora una relazione in cui, per ogni criterio ambientale previsto dall'allegato al Decreto del 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica contenente i Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro, bar interni e vending machine, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione. L'offerente riporta e descrive nella relazione CAM la documentazione utile alla verifica di conformità ai criteri minimi ambientali (per esempio, per i distributori indica la denominazione o la ragione sociale del produttore dell'apparecchio, il codice identificativo e le relative schede tecniche). La stazione appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento in sede di esecuzione contrattuale alla verifica di tutti i requisiti dichiarati nella relazione. In caso di assenza dei mezzi di verifica sopra riportati, il RUP si riserva di far sottoporre a test uno o più articoli della fornitura, con costi a carico del concessionario. A carico del medesimo permane l'obbligo di sostituire le forniture che dovessero risultare difformi.

Art. 2 – Informazioni generali e durata della concessione

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell' "Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", di cui all'Art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei parametri e caratteristiche di riferimento previsti nella lettera di invito.

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto tra la ditta aggiudicatrice della gara e la stazione appaltante.

L' A.S.M. SRL si riserva la possibilità di richiedere una proroga tecnica della durata massima di 6 (sei) mesi per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica come da Art. 23, co. 2, L. 62/2005 ed Art. 120, co. 10, D. Lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii..

Le Ditte che partecipano alla gara devono presentare la propria offerta nei modi e nei termini stabiliti nella documentazione di gara.

Art. 3 - Canone

Il canone da corrispondere annualmente alla ditta aggiudicataria del servizio è dato dal corrispettivo offerto dall'impresa in sede di gara.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Art. 4 - Subappalto

È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante, secondo le disposizioni degli artt. 188 e 119 del d.lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 cui si fa rinvio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del codice degli appalti pubblici. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del codice degli appalti pubblici. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del codice degli appalti. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del codice degli appalti. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante

acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2024.

Art. 5 - Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 6 - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano le risorse di cui all'art.60 comma 5 del d.lgs. 36/2023.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla richiesta

medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 7 - Subentro

Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Restano salvi, eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.

Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'[articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201](#).

Art. 8 - Revisione del contratto di concessione

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 9 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, od opzioni; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;

2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;

c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere;

2) la modifica non altera la natura generale della concessione;

3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) la presenza di una clausola od opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;

3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.

2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.

Art. 10 - Inadempimenti e penalità

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023 le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del concessionario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione ai sensi della vigente normativa di procedere all'esecuzione d'ufficio in caso d'inerzia del concessionario.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta concessionaria e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Risoluzione e recesso

L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.
3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.
4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:
- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.
5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.
6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.



7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

Art. 12 - Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: M5UXCR1, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il concessionario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione alla presente concessione.

Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

Art. 13 - Anticipazione del prezzo sul valore della concessione

Su richiesta dell'affidatario, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere al concessionario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta del concessionario, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo della concessione potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere alla ditta nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione

e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 14 - Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Art. 15 - Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 16 – Coperture RC del gestore

Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo "Responsabilità Civile Terzi" (R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione.

Art. 17 - Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.



Art. 18 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. Per l'ottemperanza alle ulteriori clausole sociali previste per la presente concessione, si rimanda al contenuto esplicativo della lettera d'invito.

Art. 19 - Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 20 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Direttore dell'esecuzione del contratto relativamente alla presente concessione di servizio, è il RUP Filippo Vernola.

Art. 21 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 22 - La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il contratto proceda utilmente a regola d'arte.



Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 23 – La verifica di conformità

I servizi oggetto di concessione sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza ed efficienza della qualità del servizio.

Qualora a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, il concessionario dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte del concessionario.

Tutte le comunicazioni del concessionario relative all'esecuzione contrattuale, comprese quelle sull'interpretazione del Contratto, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, sulle contestazioni relative all'adempimento contrattuale e sull'applicazione delle penali, debbono essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo pec alla Stazione Appaltante.

Art. 24 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'impresa, al momento dell'avvio del servizio, dovrà sottoscrivere il "Documento di Valutazione dei rischi da interferenze per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto della concessione" (DUVRI), congiunto con la Stazione Appaltante, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel quale sono specificate tutte le misure di prevenzione e protezione da rischi e da interferenze.

Art. 25 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti.

Art. 26 - Riservatezza delle informazioni ed informativa sulla privacy

La ditta esecutrice dovrà impegnarsi, anche per il proprio personale, a trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, economico e finanziario) nonché tutti i



documenti ricevuti dall'altra parte o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, impegnandosi ad utilizzare le informazioni esclusivamente per l'esecuzione del contratto. La ditta esecutrice dovrà dichiarare di prestare, con la sottoscrizione del contratto e dell'informativa che verrà allegata, il proprio consenso al trattamento da parte del concessionario dei dati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 679/2018 e successive eventuali modifiche.

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il l'Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC asmmolfetta@initpec.it, tel. 080/3387574, mail info@asmmolfetta.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è la società CO.DE S.r.l. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC co.desrl@pec.it, tel. 0884/530215, mail info@code4com.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della presente procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 27 – Codice di comportamento

La ditta dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante visibile e scaricabile all'indirizzo www.asmmolfetta.it.

La ditta esecutrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 28 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti,



relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Trani.

PARTE TECNICA

Art. 1 – Utenti

Gli utenti che possono usufruire del servizio di ristoro sono principalmente i lavoratori, eventuali visitatori ed ospiti.

A riguardo, si sottolinea che trattasi comunque di clienti potenziali e indicativi, ma non certi.

Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo del servizio effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Il numero dei distributori da installare potrà subire variazioni, qualora l'Azienda ne ravvisasse la necessità.

La Stazione Appaltante non è tenuta comunque in alcun modo a garantire una soglia minima di fatturato per la gestione del servizio trattandosi di un servizio facoltativo per gli utenti.

Art. 2 – Numero di distributori e la loro collocazione

I distributori automatici da installare a cura della ditta aggiudicataria sono n. 2 (DUE) e allocati secondo le indicazioni della stazione appaltante che si riserva, in ogni caso, la facoltà, durante il periodo contrattuale, di modificare l'ubicazione, il numero e la tipologia, senza che la ditta possa chiedere indennizzi in aumento o in diminuzione. Tutte le operazioni inerenti all'installazione e allo spostamento dei distributori automatici dovrà avvenire previo accordo con la Stazione Appaltante, cui spetta il compito di indicare le modalità e gli orari di movimentazione dei distributori automatici. L'operatore economico dovrà effettuare a sue cure e spese le operazioni di installazione e di allacciamento che dovranno essere eseguite a regola d'arte secondo le norme vigenti.

Art. 3 – Locali e attrezzature

A partire dalla sottoscrizione del contratto dovranno essere avviate le attività per l'installazione e l'attivazione dei vari distributori. Tali attività dovranno essere comunque ultimate entro e non oltre un (1) mese dalla sottoscrizione del contratto.

I locali, le loro pertinenze, gli impianti elettrici e idrici sono di proprietà della Stazione Appaltante. L'installazione dei distributori automatici, tuttavia, non richiede l'effettuazione di lavori particolari in quanto esiste già il collegamento con l'impianto elettrico dell'edificio.

Ogni eventuale modifica degli spazi di distribuzione dovrà essere approvata dalla Stazione Appaltante.

Tutte i distributori dovranno essere conformi ai criteri indicati dai Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM), adottati con il Decreto del 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta ufficiale (G.U.) n. 282 del 02/12/2023, in vigore dal 31 marzo 2024.

Le caratteristiche tecniche delle macchine devono essere quelle di seguito riportate:



- ❖ **Tipo A1)** Distributori Automatici di bevande calde per l'erogazione di prodotti per prima colazione (caffè, latte, thè, cappuccino, cioccolato, ecc.) idonei per un'ampia autonomia di lavoro;
- ❖ **Tipo A2)** Distributori Automatici di bevande fredde e snack adatti per l'erogazione di prodotti di vario genere (bevande fredde e snacks preconfezionati), idonei per un'ampia autonomia di lavoro.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete e prevedere l'erogazione del resto. Il Concessionario potrà installare anche macchine in grado di erogare prodotti con l'aggiunta di sistemi alternativi come ad esempio, tessere, microchip, chiavette, pagamenti elettronici, ecc.

Tutti i distributori dovranno:

- Essere di ultima generazione classe energetica A o superiori, privi di difetti tecnici e muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio;
- Essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e ss.mm.ii. e conformi al D. Lgs. N.81/08 e ss.mm.ii. dotati di un sistema di protezione contro i contatti elettrici;
- Essere conformi per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative in materia vigenti, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- Rispettare le norme CEI n. 60335- "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita";
- Essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;
- Avere un sistema di illuminazione a led a basso consumo energetico;
- Essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- Essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- Avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- Avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
- Avere dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazione;
- Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto (evidenziando gli eventuali prodotti provenienti dal mercato equo e solidale, da agricoltura biologica, prodotti per celiaci) e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli ingredienti con ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o del gestore, ditta confezionatrice e relativa



sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;

- Riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale del gestore, e le modalità per contattare via telefono il servizio di assistenza/referente del gestore per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazione di merce o resto esauriti;
- Prevedere un sistema di contabilizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale e tributaria;
- Essere dotati di sistema di pagamento con monete/banconote;
- Essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo rendi-resto;
- Essere dotati di lettore per pagamenti elettronici (carte di credito, carte di debito, app, etc.);
- Essere dotati eventualmente di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (es. chiavetta magnetica ricaricabile, etc.) capaci di gestire crediti elettronici a scalare da distribuire a cura ed onere del gestore previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di euro 5,00/cinque che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
- La chiavetta elettronica dovrà essere di ultima generazione, di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni, dovrà essere sostituita dall'impresa con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell'utilizzatore;
- Segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
- Fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette (in materiale a ridotto impatto ambientali o con materiali biodegradabili e/o compostabili in conformità alla Direttiva UE 219/904 così come recepita dal D.Lgs. 196/2021, non in plastica o polistirene espanso e consentire altresì la possibilità di scelta dello zucchero;
- Essere provvisti di adeguate protezioni come involucri o quant'altro necessario contro il contatto accidentali delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- Essere provvisti di impianti refrigerante prima di CFC. I fluidi frigoriferi utilizzati negli apparecchi utilizzati devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale e di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra.

I distributori dovranno avere non più di 2 anni di vita (anno di fabbricazione minimo richiesto: 2023).

Tutti i distributori automatici dovranno comunque essere di nuova generazione e aggiornati alla normativa vigente per ciò che concerne la sicurezza e la salubrità.

In caso di guasti l'intervento deve essere tempestivo e comunque entro 24 ore dalla chiamata. Il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non funzionante e alla sostituzione con altro funzionante,



avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 4 giorni dalla segnalazione. Il distributore non più funzionante, ancorché non sostituito nel termine dei 4 giorni deve essere comunque rimosso.

Il gestore ha l'obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi durante il rifornimento dei prodotti e dei rifiuti gettati nei contenitori di proprietà del gestore per la raccolta differenziata e posti nei pressi di ciascun distributore.

Eventuali modifiche in diminuzione del numero dei distributori e la loro ubicazione, nonché dei prodotti posti in vendita non previsti dal presente capitolato, sono subordinate alla discrezionale approvazione da parte dell'Azienda, previa istanza scritta e motivata.

È facoltà della Stazione Appaltante, effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali e la manutenzione e pulizia dei distributori e dei recipienti della raccolta differenziata.

Art. 4 – Installazione

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito, a regola d'arte, sotto la completa responsabilità dell'impresa concessionaria, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'ASM SRL non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle varie sedi.

La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del concessionario.

La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e l'attivazione dei distributori nei siti indicati al precedente articolo 2, **entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto.**

Per attivazione si intende la piena idoneità dell'apparecchio alla erogazione/vendita dei beni di ristoro.

Il concedente mette a disposizione i punti di fornitura dell'energia elettrica, ma NON consente l'allacciamento dei distributori alle CONDUTTURE INTERNE dell'acqua potabile NÉ AGLI SCARICHI: pertanto i distributori dovranno essere autonomi nella gestione dell'acqua necessaria alla produzione di bevande calde e dello smaltimento delle acque reflue.

L'installazione dei distributori dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni indicate nei piani di evacuazione e di emergenza, lasciando inalterate le vie di esodo e non occupando le uscite di emergenza e le porte REI di compartimentazione, oltre che nel rispetto delle normative tutte relative alla sicurezza impiantistica. I distributori dovranno altresì essere compatibili con gli impianti esistenti. Ogni eventuale adeguamento che risulti necessario per l'installazione dei distributori, comprese le certificazioni necessarie per gli impianti adeguati e/o modificati, sono a carico della ditta concessionaria.

È a carico di ASM SRL la spesa per i consumi di energia elettrica necessari al funzionamento dei distributori, in quanto ricompresa nel rimborso di cui all'art. 1 del presente documento.

I distributori dovranno essere gestiti senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Il concessionario sarà tenuto a:



- verificare l'ottimale funzionamento dei distributori;
- garantire il costante rifornimento dei prodotti e della moneta per erogare i resti;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornimento di prodotti e/o di moneta per erogare i resti entro 24 ore dalla chiamata;
- prevedere su ogni distributore l'indicazione del numero telefonico del contact center a cui segnalare eventuali malfunzionamenti/mancata erogazione di determinati prodotti;
- effettuare l'assistenza tecnica e ripristino del funzionamento degli apparecchi nel caso di segnalazione guasti entro 24 ore dalla chiamata; qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del distributore entro il predetto termine massimo stabilito, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine massimo di 72 (settantadue) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento con un apparecchio con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
- eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di attività dei lavoratori, eventuali visitatori e/o ospiti;
- effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza, dopo aver isolato la macchina da fonti di energia, durante gli orari di attività dei lavoratori, eventuali visitatori e/o ospiti;
- alla pulizia, sia interna che esterna, delle macchine, tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori;
- in particolare, deve essere assicurata la raccolta e lo smaltimento delle cialde utilizzate e il posizionamento di contenitori di rifiuto presso ogni punto di distribuzione;
- ripristino e riparazione degli immobili e relative pertinenze conseguenti a eventuali danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire:

- prima della stipula del contratto l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate con copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi delle leggi vigenti e del manuale d'uso, la tipologia dei prodotti erogati, la potenza assorbita, nonché i relativi aggiornamenti in caso di modifiche;
- comunicazione annuale degli incassi effettuati per ciascun distributore.

Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Committente e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti previsti nel successivo articolo 8.

ASM SRL si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo



connesso con l'utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati; il concessionario dovrà rimuovere o spostare, a propria cura e spese, i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine di 10 giorni dalla richiesta di ASM SRL.

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015 e come meglio comunicato dall'Agenzia delle Entrate il 30.06.2016, i distributori automatici dovranno essere censiti on-line presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione telematica degli incassi.

Art. 5 - Assistenza, manutenzione e pulizie

A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i distributori e gli erogatori oggetto del contratto e assicurarne la costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza. Il Concessionario deve provvedere ad erogare, a propria cura, l'assistenza tecnica ordinaria presso l'ASM SRL e porre in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi.

Il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione di almeno 1 (un) intervento settimanale di pulizia dei distributori e degli erogatori volto ad assicurare la corretta funzionalità delle macchine, la rigorosa pulizia interna e delle superfici esterne dei medesimi e delle relative attrezzature, utilizzando prodotti per la pulizia e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti, e la pulizia dei cestini porta rifiuti. Detti cestini dovranno essere forniti dal concessionario per ciascun punto di distribuzione in numero e dimensioni adeguate, provvisti di coperchio, in materiale ignifugo.

Il Concessionario deve garantire il servizio di rifornimento di ciascun distributore automatico in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale. In ogni caso, nell'ipotesi di segnalazione di esaurimento dei prodotti nei distributori, o in caso di guasti o malfunzionamenti, il Concessionario deve provvedere al rifornimento o al ripristino entro 24 ore dalla segnalazione ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati della Stazione Appaltante. L'Impresa è obbligata altresì alla restituzione del denaro indebitamente trattenuto dall'apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del distributore entro il predetto termine massimo stabilito, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro il termine massimo di 72 (settantadue) ore lavorative decorrenti dalla richiesta di intervento con un distributore con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 6 - Specifiche tecniche minime e prezzi dell'offerta al pubblico

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere di alto livello qualitativo, conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare, conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari e contenere esclusivamente ingredienti totalmente esenti da Organismi Geneticamente Modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e ss.mm.ii.) e grassi idrogenati.



Tutti i prodotti in distribuzione dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di etichettatura di prodotti alimentari (marca - indicazione di tutti gli ingredienti, scadenza, tipo di confezionamento, ecc.) - come da disposizioni vigenti in materia.

Il gestore dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificamente dal D.lgs. n. 155/1997. Il manuale dovrà prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

I prodotti distribuiti consisteranno in bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione (quali caffè, caffè decaffeinati, tè, latte, cappuccino, ginseng, caffè d'orzo, cioccolato), snack dolci o salati preconfezionati a lunga conservazione e prodotti freschi. È fatto divieto di vendita, attraverso i distributori automatici installati, di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato. È vietata altresì la vendita di chewing-gum, caramelle e prodotti similari, salvo apposita autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 7 - Bevande calde/fredde e merende (snack) oggetto dell'offerta al pubblico automatica:

L'offerta al pubblico dovrà garantire per ogni sito l'erogazione dei seguenti prodotti:

Bevande calde e a cialde: caffè espresso, caffè espresso decaffeinato, bevanda al latte bianco, cappuccino, tè, cioccolata.

I distributori installati devono erogare bevande calde di ottima qualità, caffè, sia in cialda che in grani macinati all'istante, di qualità elevata.

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande devono comunque rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione:

- bevande a base di caffè: almeno una tipologia di bevande a base di caffè dovrà essere di 1^a miscela bar, macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
- bevande a base di latte: grammatura minima di gr 8 di latte in polvere a ogni erogazione;
- cappuccino - almeno gr 8 di latte in polvere a ogni erogazione;
- bevande a base di tè: grammatura minima per erogazione pari a gr 14 di tè in polvere;
- bevande gusto cioccolata: almeno gr 21 di miscela di cioccolato - cacao in polvere ad ogni erogazione;

Potranno, altresì, essere erogati:

- caffè d'orzo: grammatura minima gr. 3 di orzo solubile cad. erogazione;
- cappuccino d'orzo: grammatura minima di gr. 7 di latte in polvere (stesse caratteristiche di cui sopra) e di gr.3 di orzo solubile cad. erogazione;
- erogazioni combinate come: caffè macchiato, cappuccino con cioccolato, cioccolato con latte, ecc.
- caffè al ginseng, caffè equosolidale o biologico.

Bevande fredde in bottiglia: acqua oligominerale naturale, acqua oligominerale frizzante. Le bevande fredde devono essere erogate nelle seguenti confezioni:



acqua naturale: bottiglia in PET capacità 50 cl;

acqua frizzante: bottiglia in PET capacità 50 cl;

Bevande fredde in lattina e tetrapack: aranciata, cola, the vari gusti, succhi di frutta vari gusti in brick, succhi di frutta in bottiglia vari gusti, bevande in tetrapak, bibite tipo integratore

the e altre bevande: bottiglia in PET capacità 50 cl;

bibite di 1^a qualità in lattina (bevanda o succo di frutta) capacità 33 cl;

bibite di 1^a qualità in tetrapak o in contenitori in ogni caso riciclabili capacità 20 cl.

Prodotti nutrizionalmente corretti dolci e salati in monoporzione.

Trattasi di:

alimenti preconfezionati dolci, salati provenienti da rete commerciale tradizionale, delle primarie e più diffuse marche a livello nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza, quali biscotti, wafer, croissant, patatine, cracker/schiacciatine;

alimenti freschi preconfezionati con conservazione a norma di legge quali panini farciti, tramezzini ecc.

Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza e dovrà essere di prima qualità e proveniente da primarie ditte produttrici.

Gli alimenti dovranno appartenere a primari marchi a rilevanza nazionale garantiti per qualità, igiene e freschezza, prediligendo, quando possibile, i prodotti "a filiera corta". Dovranno altresì essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e dell'Unione europea.

Art. 7.1 - Materiale di consumo (bicchieri e palette)

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, le bevande calde devono essere erogate in bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili, in conformità alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs n. 196/2021.

In particolare, i bicchieri per le bevande dovranno rispettare:

- a. il sistema RiVending per gli imballaggi in PS (bicchierini in plastica);
- b. i requisiti di marcatura previsti dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021 e gli agitatori per bevande dovranno essere realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 196/2021.

È tuttavia consentito l'utilizzo di bicchieri monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.lgs n. 196/2021 fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma della norma citata. È, altresì, consentito l'utilizzo di agitatori per bevande in plastica fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021.

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o la prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi nel mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n.196/2021.

Art. 7.2 - Obblighi discendenti dai CAM

Fatto salvo il rispetto dell'intera disciplina posta nei CAM per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro, bar interni e vending machine, si riportano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni degli obblighi più rilevanti rinvenienti dai citati CAM relativamente ai prodotti da erogare.

Zucchero impostato a zero

Il distributore non eroga automaticamente zucchero ma consente all'utente di aggiungerlo solo, impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di quattro grammi.

Bicchieri monouso a pagamento (5 centesimi)

L'erogazione del bicchiere monouso comporta il pagamento di un prezzo o extra costo pari a cinque centesimi di euro oltre al prezzo della bevanda qualora il distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non verrà erogato il bicchiere né addebitato l'importo. Tali sensori saranno installati solo nelle nuove macchine.

Bottiglie acqua con rPet

Le bottiglie in PET utilizzate per i prodotti offerti, contengono almeno il 30% di PET riciclato.

Obblighi Doppia campana

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè è biologica o proveniente da commercio equo e solidale.

Obblighi Snack salati

I grassi utilizzati per tali prodotti, se presenti possono essere olio extravergine di oliva o di girasole. Nella gamma di prodotti presente in ciascun distributore di merende salate, almeno una linea di prodotti su tre è biologica.

Almeno una linea di prodotti su tre è a basso o bassissimo contenuto di sodio (0,12 g o 0,04 g di sodio, per 100 g o 100 ml o un valore equivalente di sale). Almeno una linea di prodotti su tre è a basso contenuto di grassi o senza grassi.

Obblighi Snack dolci

Nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre è biologica. La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono ben visibili sulla confezione.

I grassi consentiti sono olio extravergine di oliva o olio di girasole o burro.



Le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao è biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione.

Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio.

Sono messi a disposizione prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio.

Le informazioni sono segnalate con apposita etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito internet dell'impresa di gestione del distributore automatico con indicazione sulla macchina di QRcode o indirizzo Internet, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

Art. 8 - Prodotti biologici e del commercio equo e solidale

Tra le bevande e gli snacks, in ossequio CAM per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro, bar interni e vending machine adottati con il Decreto del 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U) n. 282 del 02/12/2023, in vigore dal 31 marzo 2024, dovranno essere forniti prodotti del commercio equo e solidale e prodotti biologici.

Per prodotti del commercio equo e solidale si intendono prodotti che promuovono "giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica", così come previsto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

I prodotti del mercato equo e solidale devono, inoltre, essere importati e distribuiti da organizzazioni del commercio equo e solidale accreditate a livello nazionale e/o internazionale (ad esempio, WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale, consorzio CTM Altromercato e Fair Trade Transfair Italia a livello nazionale).

I prodotti equosolidali forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali.

Per prodotti biologici si intendono, ai sensi del Regolamento (Ue) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e del D.M. n. 229771 del 20.05.2022, prodotti provenienti da "un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali."

Tali prodotti devono altresì provenire da fornitori in possesso della certificazione ufficiale che attesti la conformità delle attività svolte alle regole di produzione biologica e di etichettatura. Tale certificazione deve essere rilasciata da uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L'elenco degli Organismi di controllo certificati è reperibile al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189>

I prodotti di natura biologica forniti dal Concessionario dovranno, pertanto, riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per esser classificati come tali. **Inoltre:**

- ✓ tutti gli alimenti devono essere in confezione monodose e l'incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza);
- ✓ ogni prodotto dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza;

- ✓ i prodotti devono essere sostituiti almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Art. 8.1 - Elenco dei prodotti cedibili mediante la distribuzione automatica

I generi di ristoro oggetto di vendita mediante il servizio di vending machine in concessione sono quelli riportati nel seguente prospetto:

CATEGORIA	N.	PRODOTTO
A. Bevande Calde	1	CAFFE' ESPRESSO
	2	CAFFE' DECAFFEINATO
	3	CAFFE' D'ORZO
	4	GINSENG
	5	CAPPUCCINO
	6	LATTE
	7	THE'
	8	CIOCCOLATO
	9	ALTRE BEVANDE CALDE (CAMOMILLA, THE' DETEINATO, ECC.)
B. Bevande Freddo	1	ACQUA NATURALE E FRIZZANTE BOTTIGLIA PET DA 50 CL
	2	COCA COLA/ARANCIATA IN LATTINA DA 33 CL
	3	THE' VARI GUSTI
	4	SUCCHI DI FRUTTA VARI GUSTI DA 20 CL
	5	BEVANDE IN LATTINA MINIMO 33 CL
	6	BEVANDE IN TETRAPAK MINIMO 20 CL
C. Snack Salati e Dolci di Vario Tipo	1	PATATINE E ALTRI PRODOTTI SALATI VARI TIPI MINIMO 25 GR
	2	SALATINI TIPO CRACKER
	3	PRODOTTI LIEVITATI DOLCI
	4	SNACK DOLCI/MERENDINE
	5	BISCOTTI FARCITI
	6	BISCOTTI
	7	BARRETTE AL CIOCCOLATO
D. Alimenti Freschi	1	TRAMEZZINI FARCITURE VARIE
	2	PANINI FARCITURE VARIE
	3	FRUTTA MONOPORZIONE

Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni derivanti dal CAM applicabili, la somministrazione di prodotti diversi per tipologia rispetto a quelli indicati nel suddetto "Catalogo dei Prodotti e dei Prezzi massimi di cessione a base di gara", dovranno essere preventivamente autorizzati dal RUP.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti che, per qualsiasi motivo, non ritenga debbano essere erogati in quanto dannosi per la salute o non rispettosi delle condizioni contrattuali pattuite.

L'ASM SRL si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione. Il concessionario potrà inserire nei distributori anche altri prodotti, rientranti nelle tipologie previste, solo se preventivamente concordato con il RUP/DEC, il quale dovrà rilasciare il proprio nulla osta tenendo conto delle prescrizioni del presente Capitolato. A seguito di detta modifica dovrà essere inviato alla Stazione appaltante il nuovo **"Catalogo e Listino Prezzi Prodotti Erogati"** aggiornato.

In caso di vendita di prodotti difformi per tipologia da quelli previsti nel **"Catalogo dei Prodotti e dei Prezzi massimi di cessione a base di gara"**, la cui variazione non sia stata previamente autorizzata per iscritto dal Concedente, il Concedente intima al Concessionario la rimozione degli stessi entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi. Qualora il Concessionario non vi provveda, si procederà all'applicazione della relativa penale.

Il Concessionario, **entro 15 giorni** dalla stipula del contratto consegna al concedente i seguenti documenti:

- 1) il **Catalogo e Listino Prezzi Prodotti Erogati**: l'elenco dei generi di ristoro distinti per marca commerciale e formato, riportante il relativo prezzo di vendita al pubblico, che il Concessionario è autorizzato a mettere in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del Servizio oggetto di concessione, **conformi**:
 - per tipologia, a quelli indicati nel **"Catalogo dei Prodotti e dei Prezzi massimi di cessione a base di gara"** e/o autorizzati dal Concedente se diversi;
 - per valori nutrizionali e provenienza, ai CAM vigenti;
 - per importi, ai **"Prezzi dell'Offerta al Pubblico"** offerti in sede di gara.
- 2) A seguito di qualsiasi variazione intervenuta nella tipologia dei prodotti e/o nella marca commerciale o formato dei beni oggetto di cessione rispetto a quelli indicati nel predetto **"Catalogo e Listino Prezzi Prodotti Erogati"**, il Concessionario, prima della messa in distribuzione dei nuovi prodotti, dovrà produrre al Concedente il nuovo un nuovo Catalogo aggiornato.
- 3) per i prodotti equosolidali o biologici ove inseriti in vetrina: appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;
- 4) attestazione, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati;

Art. 8.2 - Prezzi unitari dell'offerta al pubblico dei generi di ristoro

L'aggiudicatario praticherà nella vendita al pubblico dei generi di ristoro mediante i distributori automatici installati i prezzi unitari dichiarati nel documento allegato all'offerta economica denominato **"Dichiarazione ribassi unitari offerta al pubblico"**, contenente i prezzi unitari di vendita al pubblico ribassati che ha offerto di praticare nella gestione del servizio.

I prezzi di vendita all'utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le sedi interessate dal servizio, a prescindere dal tipo di distributore installato.

Il prezzo di vendita dei prodotti non inseriti originariamente nel "Catalogo dei Prodotti e dei Prezzi massimi di cessione a base di gara", dovranno essere conformi, per tipologia, a quello previsto per il corrispondente prodotto nel "Catalogo e Listino Prezzi Prodotti Erogati" aggiornato.

Aumenti dei prezzi rispetto a quelli offerti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente Contratto.

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello offerto in sede di gara.

Il Concessionario dovrà applicare agli utenti in possesso di Chiavetta, Carta Magnetica e Applicazioni mobile per il pagamento dei Prodotti oggetti del Servizio di Distribuzione Automatica, le tariffe agevolate derivanti dall'ulteriore ribasso, rispetto ai prezzi unitari offerti, formulato in sede di gara.

I prezzi contrattuali offerti dall'Aggiudicatario non comprendono l'extra costo pari a cinque centesimi di euro applicabile qualora il distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile (CAM adottati con il Decreto del 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

I prezzi offerti nel richiamato documento costituiscono elemento essenziale dell'offerta economica in quanto assicurano a prezzi contrattuali e come tali vincolano l'Aggiudicatario nella gestione del servizio in concessione per tutta la durata della concessione, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi prevista nel presente Documento. Essi si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) trattandosi dei prezzi dell'offerta al pubblico che saranno praticati nella gestione del servizio in concessione;

Art. 9 – Misure in materia di sanità ed igiene – sistema HACCP

Il concessionario è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (D.lgs. 155/97 ora abrogato e sostituito dal Regolamento CE 178/2002 e Regolamento CE 852/2004 attuato in Italia con D.lgs. 6/11/2007 n. 193). Gli oneri relativi all'autocontrollo sono a totale carico del concessionario.

Il concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con il servizio reso, in particolare in relazione a:

- qualità dei prodotti in vendita;
- procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.

In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la metodologia del Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP adottato dal concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici. Tale Manuale dovrà inoltre prevedere idonee procedure di pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici. Il concessionario dovrà produrre a richiesta la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al già richiamato sistema HACCP. Il concessionario dovrà prevedere procedure che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti in caso di emergenza / richiamo dei prodotti a seguito di allerta alimentare.

Il concessionario, nel corso del contratto, dovrà adottare le modifiche operative che dovessero rendersi necessarie a fini igienico-sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti. Il concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi. L'ASM SRL è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie



derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica. I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti sono effettuati dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli sono attivabili su segnalazione e richiesta dell'Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del concessionario è eseguito, nella sede in cui sono installati i distributori, dai responsabili di servizio o dai Referenti interni incaricati ai sensi del successivo art. 19. Gli accertamenti e le verifiche potranno avere a oggetto la composizione, la grammatura le date di scadenza dei prodotti in vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la tutela della salute, la regolarità degli operatori addetti al servizio. L'ASM SRL si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere di effettuare tutti i controlli necessari per verificare il corretto espletamento del servizio. Qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dalla Stazione Appaltante. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l'ASM SRL addebita al concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del concessionario.

Art. 9 bis - Caratteristiche ambientali ed ecosostenibili della concessione

Ai sensi dell'art. 57, co. 2, del CCP trovano applicazione nel servizio oggetti di concessione i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro, bar interni e vending machine adottati con il Decreto del 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U) n. 282 del 02/12/2023, in vigore dal 31 marzo 2024. I predetti criteri sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi posti dai Regolamenti europei o norme nazionali già in vigenti per il settore. In caso di contrasto o incompatibilità per gli aspetti ambientali tra le disposizioni poste dai CAM E dai Regolamenti europei o norme nazionali già in vigenti per il settore rispetto alle prescrizioni poste nel presente Capitolato, prevalgono le prime.

Si applicano, altresì, nella gestione del servizio:

1. il documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea "Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi in materia di prodotti alimentari, servizi di ristorazione e vending machine SWD (2019/366);
2. la Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, recepita con Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196;
3. il divieto di commercializzare nei paesi dell'Unione, a partire dal 2021, di posate, piatti, bastoncini cotonati, cannucce, tazze per bevande, inclusi tappi coperchi, contenitori per consumo immediato (fast-food) o asporto (take away) in polistirene espanso e articoli di plastica oxo-degradabili, come sacchetti o imballaggi. Pertanto, in coerenza con i suddetti obiettivi sono state promosse (da capitolato) le seguenti specifiche tecniche:

Art. 10 – Disposizioni sul Personale del gestore

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, prima della stipula del contratto, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa stessa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'ASM SRL per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della concessione. Nella fase di esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante si avvale di un Direttore dell'esecuzione (DEC) per i compiti previsti agli artt. 101 e 102 del Codice dei Contratti. Tali Referenti interni saranno, oltre al DEC, gli unici interlocutori con il Responsabile designato dal concessionario per la propria sede. Il DEC comunicherà al Concessionario il relativo elenco dei Referenti interni.

Il gestore impiega, per l'espletamento del servizio, personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

Il personale addetto alla gestione e manutenzione dei distributori automatici deve essere munito di cartellino di riconoscimento e deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabile alle esigenze del servizio.

Il gestore si impegna a sollevare l'A.S.M. SRL da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c., così come

si obbliga a sollevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire a causa del servizio prestato.

Il gestore garantisce che le apparecchiature utilizzate e tutti i materiali forniti siano conformi a tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro.

Art. 11 - Documenti e reportistica

Il Concessionario dovrà produrre:

1. prima della stipula del contratto:

- ✓ Relazione CAM di cui all'art. 1 bis della parte normativa del presente capitolato;
- ✓ polizza assicurativa di cui all'art. della parte normativa del presente capitolato;
- ✓ l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature da installare, le schede tecniche relative a tutti i distributori indicanti la matricola, anno di fabbricazione, le caratteristiche, le relative omologazioni e consumi energetici previsto all'articolo 6; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modificazioni del parco macchine per i casi previsti nel presente Capitolato.

2. entro 15 giorni dalla stipula del contratto:

- ✓ documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore al D. Lgs 17 del 27.01.2000 (c.d "Direttiva Macchine") e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nonché il Manuale di istruzioni per l'uso;
- ✓ "Catalogo e Listino Prezzi Prodotti Erogati": è l'elenco dei Prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito del servizio di cessione mediante distribuzione automatica. Il documento dovrà contenere l'identificazione per tipologia (conforme al "Catalogo dei Prodotti" a base di gara fatto salvo variazioni autorizzate dal Concedente), formato e marca commerciale di tutti i prodotti oggetto di cessione, nonché l'indicazione

dei prezzi di cessione al pubblico conformi ai ribassi offerti in sede di gara nel documento economico "Dichiarazione ribassi unitari offerta al pubblico";

- ✓ per i prodotti equosolidali o biologici ove previsti dai CAM: appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti;
 - ✓ attestazione, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante del Concessionario ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati;
 - ✓ certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 o la prova dell'utilizzo di bicchieri/palette in materiale non conforme che sono stati immessi nel mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 5 del D.lgs n. 196/2021 (art. 9, punto 4).
3. entro il 20 del mese successivo di ciascuna annualità contrattuale:
ai fini del monitoraggio del servizio, con cadenza annuale (dodici mesi di servizio) e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi:
- ✓ tipologia e modello della macchina;
 - ✓ ubicazione (sede del servizio);
 - ✓ data installazione;
 - ✓ numero di erogazione all'anno per tipologia di prodotto suddivise per singola macchina distributrice e per tipo di erogazione (moneta, chiavetta, app-mobile, ect.) se rilevabile;
 - ✓ incasso totale suddiviso annualmente per distributore;

In casi di ritardata trasmissione, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali di cui all'articolo 10 – parte normativa.

Molfetta, 10 marzo 2025

Il Legale Rappresentante ASM
Avv. Adele M. S. Claudio



